

REGIONE LAZIO
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO
presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Viale dell'Oceano Indiano 17 - 00144 Roma

prot. 304 del 19/03/13

Oggetto: Adempimenti imprese artigiane

Come già a suo tempo reso noto, la Commissione Regionale per l'artigianato con deliberazione n.62 del 24/03/2010, ha consentito in via sperimentale la presentazione in via telematica delle istanze di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane tramite la Comunicazione Unica di cui all'art. 9 del DL 7/2007.

Attualmente oltre il 90% delle istanze albo artigiani pervengono direttamente con modalità telematica a questa CPA che verifica le condizioni ed i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della LR 10/2007 mediante la richiesta di controlli ai Comuni.

La legislazione si è successivamente ulteriormente evoluta. In particolare la L 106/2011 ha introdotto l'articolo 9 bis al D. L. 7/2007 relativo all'"iscrizione all'albo delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese"; il comma 1 di tale articolo recita con chiarezza: "Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa...". Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Va precisato che già molte Regioni, soprattutto a seguito del decreto legislativo 59/2010 di applicazione della direttiva europea sui servizi, hanno adottato la procedura Comunica secondo lo schema "impresa in un giorno" eliminando la procedura tradizionale.

Di fatto quindi, il legislatore nazionale con l'introduzione di tale norma, rende disapplicabile le norme regionali ancora vigenti che prevedano modalità di presentazione diverse da quella cartacea, ad esempio la presentazione cartacea presso i Comuni.

Ancora l'introduzione dell'obbligo della PEC per le imprese individuali, comprese quelle artigiane (D.L. 179/2012) conferma l'orientamento del legislatore che l'unica modalità relativa a presentazione istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni o documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche possa avvenire esclusivamente in via telematica.

Alla luce delle considerazioni esposte si invita Codesto Comune ad interrompere l'acquisizione cartacea delle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, invitando l'utenza ad utilizzare la procedura telematica prevista dall'articolo 9 bis D.L. 7/2007, convertito in Legge 40/2007. Come data di riferimento si propone il 15 aprile per consentire una adeguata informazione dell'utenza.

Nel confidare nella massima collaborazione si rimane a disposizione per ogni possibile delucidazione sull'argomento.

Cordiali saluti

Il Segretario C.P.A.
Dott.ssa Antonella Valenti

